DOTT. JACOPO BALOTTIN
NOTAIO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Via Perati, 5
Tel. 0376 818201
www.notaiobalottin.it - studio@notaiobalottin.it

Rep. n. 20405 Racc. n. 16738

Verbale di deposito

REPUBBLICA ITALIANA

L'undici marzo duemilaventisei

11 marzo 2026

nello studio **in Castiglione delle Stiviere (MN)**, via Perati n. 5,davanti a me dottor **Jacopo Balottin, notaio in Castiglione delle Stiviere**, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Mantova, si è costituita:

Faraggi Elisabetta, nata a Volta Mantovana (MN) il 23 marzo 1954, domiciliata a Volta Mantovana (MN), via 1848 n. 20 - codice fiscale FRG LBT 54C63 M125H;

cittadina italiana;

presidente del consiglio di amministrazione della fondazione **"Franco Nicolai ONLUS"** con sede in Volta Mantovana (MN), via San Martino n. 80, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Regione Lombardia al n. 1688, iscritta nel registro delle imprese di Cremona-Mantova-Pavia - codice fiscale 81003970209 e partita I.V.A. **01564480208** (R.E.A. 220437), di nazionalità italiana,

Io sono certo della identità personale della comparente, la quale

premesso:

- che, come da verbale a mio rogito in data 12 ottobre 2020, rep. n. 8808/7204, registrato a Mantova il 13 ottobre 2020, n. 11062 serie 1T, il consiglio direttivo ha approvato il nuovo testo dello statuto, conforme alla disciplina di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, con la precisazione che l'efficacia del medesimo è sospesa fino alla iscrizione dell'ente nel R.U.N.T.S.;
- che la deliberazione del consiglio di amministrazione ha espresso la volontà di provvedere alla acquisizione della qualifica di ETS (non commerciale), rinviando però ad un secondo momento la formalizzazione della richiesta di iscrizione nel R.U.N.T.S. e dando mandato a tal fine al presidente;
- che in data 16 (sedici) febbraio 2026 (duemilaventisei) il consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale alla data del 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) che evidenziano un patrimonio minimo non inferiore a quello prescritto dalla legge;

conferma

la volontà di provvedere affinché la fondazione acquisisca la qualifica di **ETS (non commerciale)**, chiedendo a me notaio di provvedere al riguardo.

A tal fine, la comparente mi consegna in deposito:

- oltre allo statuto approvato dal consiglio di amministrazione con le deliberazioni di cui in premessa, statuto che si allega contrassegnato con la lettera **"A"**;
- il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale alla data del 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), con la

**REGISTRATO
UFF. TERRITORIALE
DI MANTOVA
il 13/03/2026
N. 3534 Serie 1T
Euro
con MOD. UNICO**

relativa relazione del revisore legale che ne attesta la corretta compilazione, che si allegano in unico plico contrassegnato con la lettera **"B"**.
La comparente conferma che i bilanci suddetti sono conformi alle risultanze contabili e che, in base alle risultanze degli stessi, il patrimonio netto della fondazione ammonta ad **euro 2.945.045,14 (due milioni novecentoquarantacinquemila quarantacinque virgola quattordici)**.
La comparente dichiara che, dalla data di riferimento dei bilanci ad oggi, non sono intervenute modifiche sostanziali tali da ridurre il patrimonio al di sotto del limite legale.
La comparente conferisce a me notaio l'incarico di provvedere, per via telematica, al deposito del presente atto presso il registro unico nazionale del terzo settore per l'aggiornamento della posizione dell'Ente.
Io notaio, sulla base della documentazione di cui sopra, confermo che il patrimonio della fondazione è superiore al minomo prescritto per l'iscrizione nel RUNTS.
Io ho letto questo atto alla comparente, che - in risposta a mia specifica domanda - lo approva.
La comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.
Questo atto è scritto da persona di mia fiducia e da me completato su due pagine di un foglio.
Si sottoscrive alle ore dieci e trenta.
Elisabetta Faraggi
Jacopo Balottin l.s.

ALLEGATO A AL N° 20105/16738 DI REP.

STATUTO

FONDAZIONE FRANCO NICOLAI ETS

PREMESSE

Nel 1957 a Volta Mantovana nasceva nella dimora Nicolai una Casa di Riposo per Anziani concretizzando il disposto testamentale del Sig. Franco Nicolai stimato professionista locale mancato il 04/02/1955. Avviatasi come Gestione Speciale dell'Ospedale Civile, dal 1977 l'Ente ha assunto una propria autonomia con la veste di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza evolvendo la propria attività d'istituto in Residenza Sanitaria Assistenziale.

Dal 1 Gennaio 2004, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale nr. 1 del 12/02/2003, l'Ente assume la veste giuridica di Fondazione di diritto privato, con la qualifica di Onlus (D.G.R. nr 15304 del 28/11/2003).

In conformità al D. Lgs. 117/2017, la Fondazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore non commerciale.

Art. 1

-Denominazione e sede-

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE FRANCO NICOLAI ETS" con sede legale a VOLTA MANTOVANA provincia di Mantova in Via San Martino 80.

2. L'Indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

-Scopi istituzionali-

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per perseguire i propri scopi Istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, espressamente previste nel Codice del Terzo Settore:

a) interventi e Servizi Sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 Novembre 2000, nr 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni du cui alla Legge 5 Febbraio 1992, nr 104, e alla Legge 22 Giugno 2016, nr 112, e successive modificazioni (lettera a) art.5 D.Lgs. 117/2017);

b) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) art.5 D.Lgs 117/2017);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 129 del 6 Giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c) art.5 D.Lgs. 117/2017);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003, nr. 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art.5 D. Lgs. 117/2017);
e) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 Aprile del 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q) art.5 D. Lgs. 117/2017);
f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 Agosto 2016, nr. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del Codice del Terzo Settore (lettera u) Art. 5 D. Lgs. 117/2017);
g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata (lettera v) Art. 5 D. Lgs. 117/2017);
h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z) Art.5 DLgs. 117/2017).
3. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopraindicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può valersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui al Codice del Terzo Settore.
6. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
7. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

Art. 3
-Patrimonio-

1. Il patrimonio della fondazione, costituito dai beni mobili ed immobili nonché dai rapporti giuridici attivi e passivi, e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

Art. 4

-Mezzi finanziari-

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) rendite patrimoniali,

b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,

c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,

d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui all'art. 2;

e) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.

2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché nei casi espressamente previsti dal Codice del Terzo Settore.

3. La Fondazione provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

4. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 5

-Organi-

1. Sono organi dell'Istituzione:

a) Il Presidente;

b) Il Consiglio di Amministrazione;

c) L'Organo di Controllo che esercita, nei casi previsti dalla Legge, la funzione di Revisore Legale dei Conti.

Art. 6

-Presidente-

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Volta Mantovana, e dura in carica per 5 anni.

2. Il Vice Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente.

Art. 7

-Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra

organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo al 1° Consiglio utile.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8

-Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, che sono nominati dal Sindaco del Comune di Volta Mantovana.
2. I Componenti del Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente svolgono il loro incarico a titolo onorifico e gratuito, conformemente a quanto previsto dall'Art.79, comma 3, lettera b-bis del D.lgs 117/2017, e non è deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.
3. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Art. 9

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne da comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in

carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute decadono dalla carica.

4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 11

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è convocato dal Vice Presidente.

4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può deciderè la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art . 12

-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

3. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

4. Alle Deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

5. A parità di voti prevale il voto del Presidente;

6. Le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 componenti l'Organo di Amministrazione della Fondazione;

7. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del

Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

8. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. In particolare il Consiglio:

a) Predispone e approva il bilancio consuntivo annuale di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;

b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;

c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della fondazione;

e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;

g) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale.

h) Approva il conto economico di previsione.

i) Documenta nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Art. 14

Amministrazione - Direttore Segretario

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto del Segretario, che in un rapporto di dipendenza funzionale dal Presidente, predispone l'istruttoria dei progetti delle deliberazioni sottoposti al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provata e specifica esperienza professionale, è Capo del personale ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni ed a tale titolo assume in via aggiuntiva la figura professionale di Direttore Amministrativo.

Art. 15

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dal

Presidente dell'Associazione di categoria U.N.E.B.A. Lombardia tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali e deve essere scelto nell'ambito del Registro dei Revisori Legali; esso esercita anche la revisione legale dei conti.

2. Al componente dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

3. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 Giugno 2001, nr. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Allo stesso spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16
Disciplina del personale

1. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Segretario ed approvato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

Art. 17
Esercizio finanziario

1. La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente.

2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Entro il 30 (trenta) Giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di Legge.

4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque

denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, benefattori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le ipotesi espressamente previste dall'art. 8, comma 3 D.Lgs. 117/2017.

5. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare delle attività di natura sanitaria e socio - sanitaria.

6. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Libri Fiscali di sua competenza ai sensi di Legge. Le scritture contabili dovranno evidenziare con chiarezza le operazioni di gestione della Fondazione e permettere la redazione del Bilancio di Esercizio.

7. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato della tenuta dei Libri Sociali di sua competenza ai sensi di legge, ovvero del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Art. 18

-Norme sull'estinzione-

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di leggi, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Art. 19

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

1. In caso di scioglimento, il Consiglio della Fondazione nominerà all'unanimità dei membri uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti, previo positivo e preventivo parere reso ai sensi del Codice del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 20

-Norme generali-

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile, successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 21

-Norme Transitorie_

1. La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione altri Enti del

Terzo Settore.

Elisabetta Fanfani

JACOPO BALOTTIN DI CLAUDIO NOTAIO IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

